

PROPOSTA FERMO PESCA 2001-2003

(bozza)

Il fermo temporaneo di pesca rappresenta una misura di protezione e tutela delle risorse, in particolare nella fase di reclutamento. Inoltre la sua attuazione produce una riduzione spazio-temporale dello sforzo di pesca.

La valenza positiva del fermo per le risorse è strettamente vincolata ad una attuazione in forma obbligatoria in tutti i mari, per non vanificarne gli effetti, in considerazione della natura non stanziale delle risorse oggetto di tutela.

Il fermo temporaneo di pesca può essere articolato in maniera differenziata per le seguenti aree di gestione:

- 1) Mar Ligure e Alto Tirreno (Liguria, Toscana, Lazio);
- 2) Basso Tirreno (Campania, Basilicata tirrenica, Calabria tirrenica);
- 3) Ionio (Calabria ionica, Basilicata ionica, Puglia ionica);
- 4) Basso Adriatico (da Otranto al Compartimento di Manfredonia compreso);
- 5) Medio e Alto Adriatico (dal compartimento di Termoli al Compartimento di Trieste).

Il fermo temporaneo di pesca deve interessare i segmenti della flotta muniti della licenza di pesca a strascico e con reti da traino pelagico.

La pesca con reti a strascico e con reti da traino pelagico va vietata in tutte le aree italiane nei giorni di Sabato, Domenica e festivi, salvo orientamenti diversi espressi dalle Commissioni consultive locali che prevedano comunque il recupero della giornata di fermo, da effettuarsi entro 15 giorni.

Le Commissioni Consultive Locali e le Organizzazioni professionali dovrebbero decidere, in ogni Compartimento, il periodo continuativo del fermo di 30 giorni (nell'ambito dei periodi di almeno 60 giorni come indicato nella successiva tabella, e le giornate di fermo tecnico mensile aggiuntive (in numero di 18 giorni) che potranno essere ripartite nel periodo tra maggio e novembre. Nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno, per cause meteomarine avverse accertate dall'Autorità marittima, può essere consentito il recupero parziale delle 18 giornate di fermo tecnico, nel limite massimo di 5 giorni.

Bimestri nell'ambito dei quali individuare il periodo continuativo di fermo:

- 1) Mar Ligure e Alto Tirreno – (settembre-ottobre)
- 2) Basso Tirreno – (agosto-settembre),
- 3) Ionio – (agosto-settembre),
- 4) Basso Adriatico – (agosto-settembre),
- 5) Medio e Alto Adriatico – (agosto-settembre).

E' vietato l'esercizio della pesca a strascico e traino pelagico, da giugno a settembre compresi:

- **entro la fascia delle 6 miglia nell'Adriatico;**
- **entro la distanza di 3 miglia dalla costa o dalla batimetrica dei 100 metri qualora tale profondità sia raggiunta ad una distanza inferiore nelle altre aree.**

Sono escluse dal divieto le sole unità da pesca autorizzate all'attività entro le sei miglia e le unità con caratteristiche inferiori ai seguenti parametri: -12 metri fuori tutto, -18 GT, - 250 HP.

Nei giorni prescelti i motopescherecci debbono permanere fermi nei porti.

Potrà tuttavia essere concessa l'autorizzazione a spostamenti finalizzati all'effettuazione di lavori a bordo.

Le unità autorizzate al pescaturismo potranno esercitare tale attività nel periodo di fermo continuativo, previo sbarco delle attrezzature a strascico e traino pelagico nonché rinuncia ad eventuali misure sociali di accompagnamento.

Nell'area compartimentale interessata dal fermo continuativo di 30 giorni va vietata qualsiasi attività di pesca a strascico e/o a traino pelagico per le unità da pesca provenienti da altri compartimenti che effettuino il fermo dell'attività in diverso periodo.

I 18 giorni di fermo tecnico ed il periodo continuativo di fermo dovrebbero essere definiti su base compartimentale dall'Autorità Marittima con almeno 30 giorni di anticipo sulla prima data utile di inizio, su parere conforme delle organizzazioni professionali e della Commissione Consultiva locale.

Le navi che esercitano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio e nel Tirreno dovrebbero avere facoltà di aderire al fermo continuativo stabilito per il Compartimento ove viene esercitata per consuetudine l'attività di pesca.

Nei limiti degli stanziamenti nazionali disponibili dovranno essere predisposte delle misure di accompagnamento sociale per i pescatori relativamente al periodo di fermo continuativo.

Il Ministero potrà dare attuazione alle aree di tutela biologica istituite con D.M. 16.06.1998 e la gestione delle singole aree di tutela biologica potrà essere affidata alle organizzazioni professionali.

Nel triennio 2001-2003 il Ministero dovrebbe realizzare il programma di installazione, sulle tutte le unità da pesca superiori a 12 GT, di specifica Blue Box. Facendo seguito alla installazione delle Blue Box ed alla estensione alle 40 miglia delle aree di pesca, nel periodo 2004-2006, si potrà procedere alla individuazione di ulteriori misure di gestione della fascia costiera (limiti temporali di pesca, fermi differenziati per specifici segmenti della flotta, aree di riposo, giornate di pesca arco anno, etc.).

Il Ministero dovrebbe definire specifico piano di monitoraggio e ricerca pre e post fermo al fine di acquisire specifiche informazioni e dati sulle metodiche attuate e sulla valenza ed efficacia delle misure adottate, che potrà essere affidata alle Organizzazioni professionali.

22.04.2001